

**AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE MATERIA PRIMA DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE,
OBBLIGHI DI RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA
ALL'INGROSSO PER GLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI VENDITA E
MISURE VOLTE A GARANTIRE LA PROMOZIONE DEL MERCATO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con delibera 27 marzo 2006, n. 65/06, per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

17 maggio 2006

Indice

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 4 |
| 1.1 | Finalità | 4 |
| 2 | L'ATTUALE DISCIPLINA DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE DI COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA | 5 |
| 2.1 | I criteri di indicizzazione in vigore | 5 |
| 3 | IL CONTENZIOSO RELATIVO ALLA DELIBERA N. 248/04 | 6 |
| 4 | ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ADOZIONE DI UN NUOVO MECCANISMO DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO VARIABILE RELATIVO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'INGROSSO | 7 |
| 4.1 | Modifica della frequenza di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso riconosciuto agli esercenti l'attività di vendita e riduzione della soglia di invarianza del 5% | 9 |
| <i>4.1.1</i> | <i>Modifica della periodicità di aggiornamento per gli esercenti</i> | <i>9</i> |
| <i>4.1.2</i> | <i>Riduzione della soglia di invarianza nei calcoli del costo riconosciuto per gli esercenti</i> | <i>10</i> |
| 4.2 | Integrazione degli intervalli di applicazione e dei valori del parametro α della clausola di salvaguardia | 11 |
| 5 | OBBLIGO DI RINEGOZIAZIONE PER GLI ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI VENDITA NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA ALL'INGROSSO E MISURE DI PROMOZIONE PER LA REVISIONE CONTRATTUALE | 13 |
| 6 | MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONGUAGLI | 14 |
| 7 | REVISIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI TUTELA PREVISTO DALLA DELIBERA N. 207/02 | 15 |

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte presentate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) al fine di adottare provvedimenti in materia di aggiornamento della componente materia prima delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale di cui alla delibera 29 dicembre 2004, n. 248/04, disposizioni in materia di obblighi di rinegoziazione dei contratti di compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attività di vendita e misure volte a garantire la promozione del mercato.

Il processo di consultazione è svolto nell'ambito del procedimento avviato con delibera 27 marzo 2006, n. 65/06 per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e proposte alternative in merito agli argomenti della consultazione. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le osservazioni e le proposte, entro e non oltre il 17 giugno 2006. Coloro che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate e, pertanto, sottratte ad eventuali richieste di accesso agli atti.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel.: 02-65.565.284
fax: 02-65.565.266
e-mail: gas@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it*

1 Introduzione

1.1 Finalità

Con il presente documento per la consultazione, l'Autorità si propone di consultare i soggetti interessati allo scopo di adottare provvedimenti atti a:

- integrare e modificare le modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera 4 dicembre 2003, n. 138/03 (di seguito: delibera n. 138/03), relativamente ai criteri di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso, per la parte riguardante il costo della materia prima, fatto salvo l'impianto complessivo della delibera 29 dicembre 2004 n. 248/04 (di seguito: delibera n. 248/04) e nel rispetto dei criteri di economicità e di redditività delle imprese e di promozione della concorrenza di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), mantenendo al contempo condizioni che assicurino la tutela dei clienti finali e l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto inflazionistico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 (di seguito: dPCm 31 ottobre 2002);
- prevedere l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 (ossia alla data di pubblicazione della delibera 27 marzo 2006, n. 65/06 (di seguito: delibera n. 65/06)), di offrire, ove necessario, nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la delibera n. 248/04, disponendo altresì apposite misure per promuovere la rinegoziazione;
- introdurre un corrispettivo addizionale nell'ambito delle condizioni economiche di fornitura, da destinare ad apposito Fondo al fine di alimentare gli interventi di cui ai precedenti alinea;
- stabilire modalità per i conguagli derivanti dall'applicazione dei criteri di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera 29 novembre 2002, n. 195/02 (di seguito: delibera n. 195/02), relativamente all'anno 2005, e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 per il trimestre ottobre - dicembre 2005, volte a minimizzare, in occasione dei prossimi aggiornamenti, eventuali incrementi delle condizioni economiche di fornitura per i clienti finali;
- prevedere, al fine di promuovere l'esercizio del diritto di idoneità da parte dei clienti finali, la rimozione dell'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire condizioni economiche calcolate sulla base di criteri definiti dall'Autorità per alcune tipologie di clienti che non presentino caratteristiche di particolare vulnerabilità.

2 L'attuale disciplina di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso delle condizioni economiche di fornitura

Con la delibera n. 248/04, l'Autorità ha, tra l'altro, modificato e integrato la precedente metodologia di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso di cui alla delibera n. 138/03, adottata con delibera n. 195/02. L'intervento si è reso necessario al fine di tenere conto dei significativi cambiamenti occorsi, rispetto alle condizioni esistenti e valutabili nel 2002, nello scenario di riferimento per i prezzi energetici nei mercati internazionali, in particolare un congiunturale ed imprevisto aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi assunti a riferimento per la determinazione del prezzo del gas naturale. La metodologia di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 si applica al corrispettivo di commercializzazione all'ingrosso per la parte relativa ai costi della materia prima, ai fini della definizione delle condizioni economiche di fornitura che gli esercenti l'attività di vendita hanno l'obbligo di offrire, unitamente ad eventuali altre offerte commerciali, ai clienti finali che, alla data del 31 dicembre 2002 non rientravano nelle categorie di clienti idonei di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 22 maggio 2000, n. 164/00, ai sensi della delibera 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: delibera n. 207/02).

2.1 I criteri di indicizzazione in vigore

La metodologia di aggiornamento definita dalla delibera n. 248/04 prevede:

- una periodicità trimestrale della cadenza di aggiornamento, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ogni anno;
- la definizione di un indice I_t ai fini del calcolo delle variazioni della componente materia prima ΔQE . L'indice assume la seguente forma funzionale:

$$I_t = a \text{ GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \text{ BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \text{ BRENT}_t / \text{BRENT}_0$$

dove

- i coefficienti a , b e c sono pari rispettivamente a 0,41, 0,46 e 0,13;
- GASOLIO_t , BTZ_t e BRENT_t sono rispettivamente le medie, riferite al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni *CIF Med Basis (spot average* per il Brent) del gasolio 0,2, dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo e del Brent *dated* pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report*, espresse in dollari per tonnellata metrica (dollari/barile per il Brent) e trasformate in centesimi di euro/kg (sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica per il Brent), considerando la media mensile dei valori del cambio euro/dollaro calcolata dall'Ufficio italiano cambi;
- GASOLIO_0 , BTZ_0 e BRENT_0 sono rispettivamente il valore base del gasolio 0,2, dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo e del Brent *dated*, relativo al periodo compreso tra i mesi di settembre 2001 e maggio 2002; l'indice I_t assume valore pari a 1 alla data dell'1 luglio 2002

- un valore base della quota materia prima (QE_0) pari a quello assunto con delibera 22 aprile 1999, n. 52/99 (di seguito: delibera n. 52/99) e fissato alla data dell'1 luglio 2002, pari a 3,1510 euro/GJ;
- l'aggiornamento delle tariffe, limitatamente al valore base rappresentativo del costo della materia prima, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice I_t , qualora l'indice differisca, in aumento o in diminuzione, di almeno il 5% rispetto al valore di riferimento adottato in occasione del precedente aggiornamento;
- l'introduzione di una clausola di adeguamento dei prezzi legata all'andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi in modo da attenuarne l'incidenza, qualora tale andamento non rientri in un determinato intervallo dell'indice B_t ¹ compreso tra 20 \$/barile e 35 \$/barile.

3 Il contenzioso relativo alla delibera n. 248/04

Avverso la delibera n. 248/04 è stato presentato ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) da parte di alcuni importatori ed esercenti l'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio e da associazioni di imprese.

In data 25 gennaio 2005, il Tar Lombardia ha disposto la sospensiva in via cautelare della menzionata delibera e avverso tale decisione l'Autorità ha proposto ricorso presso il Consiglio di Stato il quale, in data 22 marzo 2005, ha rigettato l'appello, confermando la validità della sopraccitata sospensiva.

Con sentenza n. 3478 del 28 giugno 2005 (di seguito: sentenza n. 3478/05) il Tar Lombardia ha annullato la delibera n. 248/04. Di conseguenza, ai fini degli aggiornamenti trimestrali, per l'anno 2005, delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03, l'Autorità ha applicato la metodologia prevista dalla previgente delibera n. 195/02.

Anche avverso la sentenza n. 3478/05 l'Autorità ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, con contestuale istanza di sospensione degli effetti.

In data 14 ottobre 2005 il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare e ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata. Con delibera 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di seguito: delibera n. 298/05), l'Autorità ha pertanto effettuato l'aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura per il trimestre gennaio – marzo 2006 applicando la metodologia stabilita dalla delibera n. 248/04. Con la medesima delibera l'Autorità ha inoltre stabilito di definire con successivo provvedimento le modalità con le quali, secondo l'esito del contenzioso al tempo ancora pendente al Consiglio di Stato, gli esercenti l'attività di vendita avrebbero dovuto effettuare i conguagli a favore dei clienti finali relativi ai consumi dell'anno 2005 derivanti dalle variazioni delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, in applicazione delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e dalla revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04.

¹ La delibera n. 248/04 definisce l'indice B_t come la media, riferita al periodo intercorrente tra il decimo e il penultimo mese precedente la data di aggiornamento, delle medie mensili delle quotazioni *spot average* del *Brent Dated* pubblicate da *Platt's Oilgram Price Report*, espresse in dollari per barile

Anche avverso la delibera n. 298/05 è stato presentato ricorso presso il Tar Lombardia da parte di alcuni importatori, esercenti l'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso e associazioni di imprese. Il Tar Lombardia con ordinanza n. 275/06 del 31 gennaio 2006 (di seguito: ordinanza n. 275/06) ha sospeso "a termine" gli effetti della deliberazione n. 298/05² nelle more della decisione del Consiglio di Stato in merito alla delibera n. 248/04. Avverso l'ordinanza n. 275/06 l'Autorità ha proposto ricorso presso il Consiglio di Stato, il quale, in data 2 marzo 2006, ha accolto l'appello annullando la sopraccitata ordinanza di sospensiva avverso la delibera n. 298/05³.

In data 21 marzo 2006, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Autorità avverso la sentenza di annullamento del Tar Lombardia (dispositivo di decisione n. 217), confermando la validità della metodologia di cui alla delibera n. 248/04. Alla luce degli esiti della giustizia amministrativa, gli esercenti l'attività di vendita sono pertanto tenuti ad effettuare i conguagli. Con la delibera n. 65/06, l'Autorità ha disposto, a titolo di primo parziale conguaglio, che gli esercenti l'attività di vendita riconoscano, entro il 30 giugno 2006, ai propri clienti finali destinatari delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03, una somma pari a 0,072585 euro/GJ moltiplicati per i volumi consumati dai medesimi clienti finali nel trimestre aprile-giugno 2006. Resta fermo e impregiudicato il diritto, per i clienti finali che avevano cambiato fornitore nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore della delibera n. 248/04) e il 28 marzo 2006 (data di entrata in vigore della delibera n. 65/06), o che, attivi all'1 gennaio 2005, avevano cessato di esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere su richiesta i conguagli loro spettanti. Con la medesima delibera n. 65/06, l'Autorità ha contestualmente disposto l'avvio di procedimento per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale, nell'ambito del quale sono presentate le proposte di cui al presente documento.

4 Orientamenti dell'Autorità per l'adozione di un nuovo meccanismo di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso

L'Autorità intende intervenire per modificare e integrare alcuni aspetti della metodologia di aggiornamento in vigore per i seguenti motivi:

- si è assistito negli ultimi mesi ad un ulteriore, imprevisto aumento delle quotazioni dei prodotti energetici, che hanno raggiunto valori record⁴. Nella fattispecie, a fronte di quotazioni medie mensili del *Brent dated*, nel secondo semestre 2004, superiori ai

² L'ordinanza di sospensiva del Tar Lombardia n. 275/06 è intervenuta in pendenza della sospensione della sentenza di annullamento della delibera n. 248/04 da parte del Consiglio di Stato. Nella fattispecie il giudice amministrativo ha disposto la sospensione degli effetti della delibera n. 298/05 "sino alla prima camera di consiglio utile, successiva alla pubblicazione del dispositivo emesso sulla decisione che il Consiglio di Stato verrà a pronunciare" sull'appello, proposto dall'Autorità, avverso la sentenza di annullamento della delibera n. 248/04.

³ Lo stesso Tar Lombardia a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo 2006 che ha confermato la validità della delibera n. 248/04, ha rigettato le altre richieste di sospensione cautelare della delibera n. 298/05.

⁴ I valori e le dinamiche registrate nei sopraccitati periodi non erano state preventivate ai tempi dell'adozione della delibera n. 248/04, in linea con le previsioni e aspettative più accreditate formulate all'epoca da istituzioni, operatori ed esperti del settore.

35 \$/barile, negli ultimi mesi del 2005 il petrolio si è attestato ben oltre i 55 \$/barile, fino a raggiungere i circa 68 \$/barile di aprile 2006, con picchi giornalieri di oltre 74 \$/barile. Si è anche registrato, diversamente dal passato, il permanere delle medesime quotazioni su valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo;

- la dinamica di prezzi sempre in crescita per periodi significativamente lunghi non consente che trovi applicazione il meccanismo di recupero in qualche caso ritardato dei costi sostenuti, insito nelle metodologie sinora adottate (ad esempio nelle delibere n. 195/02 e n. 248/04) e determinato dalle frequenze di aggiornamento e dagli effetti della soglia di invarianza⁵. Tale meccanismo, nell'attuale contesto dei prezzi dell'energia, rischia inoltre di non risultare adeguato a favorire anche iniziative di importazione di tipo spot da destinare a forniture nel mercato oggetto della tutela delle condizioni economiche di fornitura di cui alla delibera n. 138/03;
- i livelli raggiunti dai prezzi del petrolio negli ultimi mesi configurano scenari di prezzi energetici elevati, inattesi e repentini da non aver potuto trovare ancora riscontro, a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a lungo termine, essendo quelle attualmente esistenti tra importatori ed esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti energetici significativamente diversi dagli attuali;
- si sono registrate in tempi recenti forti tensioni sui prezzi internazionali del gas in Europa, per effetto della volatilità dei prezzi registrati sia sui mercati dell'energia più in generale, ma anche sui mercati spot del gas naturale. L'Autorità, in coerenza con le scelte già indicate in passato⁶ ritiene importante che i costi di approvvigionamento del gas naturale calcolati per le finalità di cui alla delibera n. 207/02 siano in linea con la dinamica dei prezzi europei all'importazione, al fine di rafforzare la sicurezza e la competitività del nostro sistema gas, garantendo i soggetti operanti nella catena del gas nei confronti degli effetti di forti oscillazioni, sempre possibili in presenza di meccanismi di indicizzazione legati ai mercati petroliferi, e stabilendo così le migliori premesse per iniziative imprenditoriali anche di ampio respiro e di grande impegno finanziario. Tale legame con le dinamiche di prezzo internazionale è volto anche a favorire importazioni su base spot a vantaggio del confronto concorrenziale sul nostro mercato.

Alla luce dei motivi sopraesposti, l'Autorità ritiene opportuno sottoporre a consultazione l'ipotesi di:

- definire due distinte modalità di calcolo degli aggiornamenti del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui alla delibera n. 138/03:
 - la prima, ai fini della determinazione degli aggiornamenti da apportare alle condizioni economiche da offrire ai consumatori finali, mantiene una frequenza di aggiornamento trimestrale e l'applicazione della soglia di invarianza del 5%;

⁵ Infatti gli aggiornamenti mensili e la mancata previsione delle soglie di invarianza nei contratti di importazione fanno sì che in fase di prezzi crescenti il prezzo del gas importato cresca più velocemente rispetto al meccanismo di aggiornamento della quota materia prima riconosciuta agli operatori, i quali corrispondentemente recuperano nelle fasi di prezzi calanti.

⁶ Si veda la relazione tecnica della delibera n. 52/99.

- la seconda, ai fini dell'aggiornamento del costo riconosciuto alle imprese di vendita, si basa su un aggiornamento mensile e sulla riduzione dell'attuale soglia di invarianza;
- prevedere, al fine di compensare eventuali differenze tra le due modalità di calcolo sopra esposte, l'introduzione di un corrispettivo addizionale sulle condizioni economiche da offrire ai clienti finali;
- integrare, per un periodo transitorio e in considerazione degli attuali andamenti dei prezzi sui mercati internazionali dell'energia e delle ragioni sopraesposte, gli intervalli di applicazione e i valori del parametro α definito dalla delibera n. 248/04 prevedendo una diversa articolazione del medesimo parametro α per valori di B_t a partire da 60\$/barile;
- definire, con congruo anticipo temporale rispetto alla loro applicazione, al fine di tenere conto dei tempi necessari per la rinegoziazione a monte delle condizioni contrattuali, la formula di aggiornamento della quota materia prima da applicare superato il periodo transitorio di cui al precedente alinea.

L'Autorità intende invece confermare anche per il nuovo meccanismo di indicizzazione:

- le modalità di costruzione dell'indice I_t , (nella fattispecie i pesi adottati nell'indice I_t , il paniere di riferimento composto da BTZ, GASOLIO e BRENT e il periodo di riferimento utilizzato per il calcolo delle medie mobili delle quotazioni dei prodotti);
- il riferimento alla media mobile tra il decimo e il penultimo mese precedente la data t di aggiornamento delle quotazioni del *Brent Dated* ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia;
- il valore base QE_0 al quale si applicano le variazioni dell'indice I_t ;
- l'introduzione della clausola di salvaguardia.

4.1 Modifica della frequenza di aggiornamento del corrispettivo variabile di commercializzazione all'ingrosso riconosciuto agli esercenti l'attività di vendita e riduzione della soglia di invarianza del 5%

4.1.1 Modifica della periodicità di aggiornamento per gli esercenti

L'attuale periodicità trimestrale di aggiornamento era stata adottata con delibera n. 195/02, e successivamente mantenuta, in quanto ha risposto all'obiettivo di dare maggiore stabilità alle tariffe. Tale obiettivo, che consente la minimizzazione degli impatti inflazionistici, deve essere assicurato ai sensi del dPCm 31 ottobre 2002.

Nell'attuale contesto di forte rialzo dei prezzi petroliferi e del gas naturale, l'Autorità ritiene opportuno prevedere un intervento che assicuri alle imprese una maggiore aderenza alla dinamica dei prezzi all'importazione. Si propone pertanto, in coerenza con quanto disposto dal sopraccitato dPCm 31 ottobre 2002, di mantenere per il cliente finale l'applicazione di una formula di aggiornamento trimestrale e di passare all'aggiornamento mensile per la determinazione del valore riconosciuto agli esercenti l'attività di vendita. L'incremento della frequenza di aggiornamento del costo della materia prima va nella direzione di meglio approssimare i costi sostenuti anche da chi

opera sulla base di contratti diversi da quelli di lungo periodo e che per definizione è più esposto alla volatilità delle quotazioni.

Si propone che le eventuali differenze tra le due modalità di calcolo, quella per il cliente e quella per l'esercente, siano compensate dall'introduzione di un corrispettivo addizionale sulle condizioni economiche di fornitura, predefinito in forma fissa per un periodo di applicazione [semestrale – annuale] ed oggetto di conguaglio, se necessario, in occasione della definizione del valore per il periodo successivo, sulla base dei valori mensili registrati nei [due-quattro] trimestri precedenti. La cadenza semestrale o annuale di adeguamento consente anch'essa di mantenere l'obiettivo di minimizzazione dell'impatto inflazionistico, permettendo di conseguire una maggiore invarianza dei prezzi. Il corrispettivo addizionale di cui sopra è destinato ad alimentare, transitoriamente e sino ad un successivo provvedimento dell'Autorità, un Fondo presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) al quale far attingere o versare gli esercenti nel caso di differenze positive o negative tra le due modalità di aggiornamento. Nel caso siano adottate, per i conguagli derivanti dall'applicazione, per il 2005, dei criteri di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04, le modalità proposte nel successivo capitolo 6, il corrispettivo addizionale sarà interamente compensato ai fini tariffari, almeno per i primi trimestri, dalle menzionate modalità di conguaglio relative ai mesi precedenti.

4.1.2 Riduzione della soglia di invarianza nei calcoli del costo riconosciuto per gli esercenti

Gli effetti in termini di maggiore aderenza ai costi di un aggiornamento mensile del costo della materia prima sarebbero in buona parte annullati laddove si mantenga la soglia di invarianza del $\pm 5\%$ all'interno della quale vengono sterilizzate le variazioni dell'indice I_t . Infatti, solo in presenza di rilevanti fluttuazioni dell'indice I_t tra il mese t e quello $t-1$ (quindi di tutti i prodotti petroliferi del paniere) si avrebbe una variazione mensile del $\pm 5\%$. In altre parole, un aumento della quota materia prima a fronte di una variazione trimestrale dell'indice I_t anche di poco superiore in valore assoluto del 5% , sarebbe completamente annullato se il calcolo avvenisse su base mensile, poiché, salvo picchi anomali mensili, le variazioni mensili dell'indice I_t sono in genere molto inferiori al $\pm 5\%$, sterilizzando qualsiasi aumento. Per questa ragione si ritiene che, al fine di meglio apprezzare gli effetti della modifica della frequenza di aggiornamento, occorra ridurre a valori minimi, ai fini del calcolo dell'aggiornamento per le imprese, anche la soglia di invarianza del $\pm 5\%$. Il mantenimento di un valore ridotto (ad esempio: $0,5\%$) consentirebbe di evitare interventi in caso di variazioni minime dei prezzi.

Anche in questo caso, si ritiene opportuno mantenere l'applicazione dell'attuale soglia di invarianza nel calcolo dell'aggiornamento per i clienti finali, al fine di assicurare maggiore stabilità alle condizioni loro offerte. Le eventuali differenze tra le due modalità di calcolo sono anch'esse compensate attraverso l'introduzione del corrispettivo addizionale e il Fondo di cui al capitolo 4, paragrafo 4.1.1.

Pertanto, nelle ipotesi sopra descritte, l'Autorità aggiornerebbe le condizioni economiche di fornitura per i clienti finali con cadenza trimestrale e applicando la soglia di invarianza del 5% , e alle medesime scadenze comunicherebbe i valori calcolati per i tre mesi precedenti sulla base dell'aggiornamento mensile e con soglia ridotta, ai fini del

prelievo dal/versamento al Fondo da parte degli esercenti degli eventuali differenziali. Gli esercenti l'attività di vendita percepirebbero dal/verserebbero al Fondo tali valori, moltiplicati per i volumi da essi stessi dichiarati e relativi ai consumi dei loro clienti oggetto di tutela ai sensi della delibera n. 207/02.

Con cadenza semestrale o annuale, l'Autorità comunicherebbe invece il valore della componente addizionale da applicare per il successivo semestre/anno, inclusiva degli eventuali conguagli rispetto al periodo precedente.

Punto di discussione n.1.: Si ritiene opportuno aumentare la frequenza di aggiornamento della componente materia prima riconosciuta agli esercenti l'attività di vendita, prevedendo nella fattispecie una periodicità di aggiornamento mensile? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n. 2.: Si ritiene opportuno ridurre la soglia di invarianza prevista dal meccanismo di aggiornamento della quota materia riconosciuta agli esercenti l'attività di vendita? Quale riduzione si propone all'interno di un range 0-1%? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n.3.: Si ritiene opportuno mantenere l'aggiornamento, per i clienti finali, su base trimestrale e con applicazione della soglia di invarianza? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n. 4.: Si ritiene opportuno prevedere l'introduzione di un corrispettivo addizionale nelle modalità sopra esposte e con quale periodo di applicazione e aggiornamento? In caso di risposta negativa, per quali motivi? Quali alternative si propongono?

4.2 Integrazione degli intervalli di applicazione e dei valori del parametro α della clausola di salvaguardia

Come argomentato in precedenza, l'Autorità ritiene opportuno integrare, in via transitoria, il meccanismo di aggiornamento del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso previsto dalla delibera n. 248/04 alla luce dello scenario energetico delineatosi.

L'Autorità intende confermare gli intervalli e i relativi valori del parametro α definiti nella delibera n. 248/04, mantenendo l'applicazione della clausola di invarianza con α pari a 0,75 fino a valori dell'indice B_t inferiori a 60 \$/barile⁷. Si intende invece, per un periodo predefinito, integrare la formula esistente, prevedendo per valori di B_t a partire da 60 \$/barile, un valore del parametro α compreso tra 0,90 – 0,95.

Appare opportuno, a differenza di quanto previsto per la modifica delle frequenze di aggiornamento di cui al capitolo 4, paragrafo 1, prevedere che le variazioni, sia in aumento sia in diminuzione, dovute all'integrazione del meccanismo della clausola di

⁷ Il valore di B_t in occasione dell'ultimo aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2006 era circa 59 \$/barile.

salvaguardia in base a quanto sopra esposto, vengano recepite automaticamente anche dal meccanismo di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura applicate ai clienti finali. Ciò al fine di mantenere per i consumatori finali un opportuno segnale di prezzo sul costo del servizio.

Alla scadenza del periodo prefissato, che si ritiene congruo fissare, in ragione dei tempi necessari per consentire rinegoziazioni contrattuali, in due anni, si propone che torni ad essere applicato un parametro α pari a 0,75 anche per valori dell'indice B_t a partire da 60 \$/barile. Ciò in considerazione della necessità di indicare opportuni incentivi per la rinegoziazione e a tal fine, dell'opportunità da un lato di mantenere, anche a prezzi dell'energia eccezionalmente alti, un qualche legame tra la dinamica del prezzo del petrolio e quella del prezzo del gas naturale che rimangono, sia pure meno che in passato per effetto dell'aumento della quota di mercato *captive* del gas, potenziali sostituti; dall'altro, di prevedere però un'attenuazione di tale legame, date le diverse strutture organizzative e le profonde differenze di costo tra i due settori e dunque della necessità di assicurare un'equa ripartizione dei benefici di prezzo tra i produttori e il resto della filiera del gas.

La fissazione *ex ante* del periodo di applicazione della modifica del valore del parametro α consente di dare un orizzonte di riferimento certo agli operatori, anche al fine di eventuali nuove iniziative di importazione.

Il valore definito dall'Autorità per il parametro α da applicare alla fine del periodo transitorio (e destinato, qualora a quella data fossero rimossi gli obblighi di cui alla delibera n. 207/02 a costituire comunque un riferimento per il prezzo sul mercato italiano) potrebbe essere rivisto solo in caso di significativi disallineamenti tra la dinamica di tale prezzo e quella dei prezzi internazionali del gas allora prevalenti sul mercato europeo.

Punto di discussione n.5.: Si ritiene opportuno rivedere l'intervallo di operatività e i valori del parametro α della clausola di salvaguardia come descritto? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n.6.: Quale valore del parametro α per B_t a partire da 60 \$/barile si propone?

Punto di discussione n.7.: Si ritiene opportuno applicare le modifiche della clausola di salvaguardia descritte nel presente capitolo anche alle condizioni economiche di fornitura previste per i clienti finali? In caso di risposta negativa, per quali motivi?

Punto di discussione n. 8.: Quale periodo di tempo si ritiene congruo per l'applicazione della clausola di salvaguardia sopra proposta, prima di tornare a valori del parametro α pari a 0,75? Si ritiene condivisibile tale valore?

5 Obbligo di rinegoziazione per gli esercenti l'attività di vendita nei contratti di compravendita all'ingrosso e misure di promozione per la revisione contrattuale

L'articolo 2 della delibera n. 248/04 ha previsto l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita, nei contratti di compravendita all'ingrosso del gas naturale in essere alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento che non prevedono clausole di aggiornamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura, di offrire ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli esiti dell'aggiornamento della componente materia prima effettuato sulla base della metodologia di aggiornamento introdotta con la medesima delibera.

L'obbligo sopra descritto è stato adottato al fine di tutelare l'esigenza, rappresentata nell'ambito della consultazione che ha preceduto l'adozione della delibera n. 248/04, di evitare, nei contratti di compravendita in essere alla data di entrata in vigore di tale provvedimento, un onere eccessivo in capo all'acquirente qualora detti contratti non prevedessero clausole di adeguamento o di revisione dei prezzi in caso di modifiche della citata disciplina di aggiornamento.

Con delibera 27 marzo 2006, n. 64/06, l'Autorità ha disposto di richiedere informazioni alle imprese allo scopo di conoscere gli esiti delle rinegoziazioni, alla luce del dispositivo di decisione del Consiglio di Stato n. 217 del 21 marzo 2006 che sanciva l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 2 sopra citato. Dalle informazioni ricevute è emerso che gran parte degli esercenti, anche a causa del pendente giudizio di merito del Consiglio di Stato previsto per il prossimo giugno e relativo ad alcuni procedimenti afferenti la delibera n. 248/04, avrebbe incontrato difficoltà ad ottemperare a tale obbligo.

Inoltre, dagli elementi ulteriormente acquisiti, anche nell'ambito dei procedimenti contenziosi instaurati avverso la delibera n. 248/04, è emerso che i contratti stipulati successivamente alla delibera stessa non avrebbero previsto condizioni economiche coerenti con l'applicazione della metodologia di aggiornamento stabilita dalla menzionata delibera. Tale situazione si è verificata, secondo quanto dichiarato dagli operatori, anche perché durante la scorsa estate, ossia nel periodo di contrattazione del maggior numero dei contratti di compravendita all'ingrosso riferiti all'anno termico 2005-2006, era vigente la metodologia prevista dalla delibera n. 195/02, a seguito della sentenza del Tar Lombardia n. 3478/05 del 28 giugno 2005 che aveva annullato la delibera n. 248/04.

Oltre all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 della delibera n. 248/04, è pertanto intenzione dell'Autorità prevedere per gli esercenti l'attività di vendita, con riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso in essere al 28 marzo 2006 (ossia alla data di pubblicazione della delibera n. 65/06), l'obbligo di offrire nuove condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento della componente materia prima prevista con la delibera n. 248/04, stabilendo altresì apposite misure per promuovere la rinegoziazione. Infatti, proprio in ragione del contenzioso dell'ultimo anno e mezzo, della situazione che si è venuta a creare nel settore e dell'interesse anche per il cliente finale a superare l'attuale clima di incertezza, non favorevole per gli investimenti nel settore, l'Autorità ritiene opportuno prevedere anche soluzioni che

agevolino il processo di contrattazione tra le parti, ad esempio attraverso un riconoscimento economico che, relativamente ai contratti esistenti, copra parte del differenziale che deve essere oggetto di rinegoziazione. Ciò avverrebbe, anche in questo caso, attraverso il ricorso al corrispettivo addizionale sulle condizioni economiche di fornitura di cui al capitolo 4, paragrafo 4.1.1, che sarebbe pertanto transitoriamente incrementato di un valore, da destinare alle imprese, tale da assicurare a queste ultime un riconoscimento economico che può quantificarsi nel 30-40% della differenza tra l'aggiornamento effettuato sulla base della metodologia della delibera n. 195/02 e l'aggiornamento effettuato sulla base della metodologia della delibera n. 248/04 per il 2005, distribuita sui metri cubi venduti in un anno.

Si ritiene che, preso atto dell'incentivo ricevuto e delle modalità con cui esso è stato proposto, le imprese potrebbero decidere anche di regolare le proprie posizioni con riferimento alle condizioni economiche all'ingrosso in occasione della definizione delle relative condizioni contrattuali per l'anno termico 2006-2007.

L'Autorità intende comunque prevedere l'obbligo per gli esercenti, di comunicare entro una scadenza prefissata (ad esempio: ottobre 2006) l'avvenuto adempimento agli obblighi di rinegoziazione previsti, ai fini di eventuali interventi dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge n. 481/95. In caso di mancata rinegoziazione, si intende prevedere che non trovi applicazione il riconoscimento economico per le imprese di cui al presente capitolo.

Punto di discussione n .9.: Si ritiene condivisibile introdurre apposite misure per promuovere la rinegoziazione? In caso di risposta negativa per quali motivi?

Punto di discussione n. 10.: Si ritiene condivisibile prevedere un riconoscimento economico attraverso il corrispettivo addizionale sulle condizioni economiche di fornitura? Si condivide la quantificazione proposta? In caso di risposte negative, per quali motivi?

Punto di discussione n. 11.: Quali altre misure si propongono?

6 Modalità di effettuazione dei conguagli

L'Autorità intende definire modalità per i conguagli derivanti dall'applicazione, per il 2005, delle modalità di aggiornamento di cui alla delibera n. 248/04 in luogo della delibera n. 195/02 e della revisione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 3 della delibera n. 248/04 che, in caso di istituzione del corrispettivo addizionale di cui ai precedenti capitoli 4 e 5 minimizzino eventuali incrementi delle condizioni economiche di fornitura in occasione dei prossimi aggiornamenti delle stesse.

A tal fine, fintanto che saranno disponibili le relative somme, si intende prevedere che l'ammontare dei conguagli dovuti, per la parte che residua rispetto a quella destinata al mantenimento della riduzione operata a titolo di parziale conguaglio con delibera n. 65/06, compensi in ciascun trimestre il corrispettivo addizionale finalizzato sia a coprire le differenze tra le modalità di aggiornamento per i clienti finali e per le imprese, sia ad alimentare le misure di incentivo alle rinegoziazioni di cui al capitolo 5.

Al fine della quantificazione dell'ammontare complessivo dei conguagli l'Autorità intende assumere i consumi mensili a livello nazionale dei clienti oggetto di tutela per ciascun mese del 2005, al netto di una stima dei clienti che hanno cessato o che hanno cambiato fornitore.

In ragione delle evidenze comunicate all'Autorità e relative all'applicazione da parte di un significativo numero di esercenti, anche per il primo trimestre del 2006, di condizioni economiche aggiornate sulla base della delibera n. 195/02 in luogo delle modalità di cui alla delibera n. 248/04, senza applicazione della riduzione del corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso operata, con decorrenza 1 ottobre 2005 dalla medesima delibera n. 248/04, l'Autorità ritiene che anche per i conguagli dovuti per effetto di tali comportamenti, possano essere previste le stesse modalità di restituzione sopra indicate per quelli dovuti per il 2005, finalizzate in questo caso alle sole compensazioni di cui al punto a). Naturalmente, per i clienti finali che abbiano già beneficiato delle più favorevoli condizioni economiche calcolate sulla base della delibera n. 248/04 a partire da gennaio 2006, le disponibilità da conguagli tengono conto solo delle somme relative al 2005.

Al fine del computo dei conguagli, le imprese che hanno correttamente applicato gli aggiornamenti per il primo trimestre 2006 sulla base della delibera n. 248/04 saranno tenute a darne comunicazione all'Autorità.

Punto di discussione n. 12.: Si ritiene condivisibile definire modalità di conguaglio che consentano di non produrre gli effetti sul cliente finale derivanti dall'introduzione del corrispettivo addizionale di cui ai capitoli 4 e 5?

Punto di discussione n. 13.: Si ritiene condivisibile estendere le modalità di conguaglio nei termini previsti nel presente capitolo, anche per gli eventuali conguagli dovuti relativamente al primo trimestre 2006?

7 Revisione dell'ambito di applicazione del meccanismo di tutela previsto dalla delibera n. 207/02

Il 15 febbraio 2006, l'Autorità ha pubblicato il rapporto "Situazione del mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali in Italia", redatto ai fini della verifica del grado di concorrenza attuale.

Gli elementi raccolti nel rapporto hanno mostrato purtroppo un quadro complessivo, relativo al mercato della vendita di gas ai clienti finali, caratterizzato ancora da notevoli criticità sotto il profilo concorrenziale⁸.

⁸ Da un lato si evidenzia la dominanza dell'operatore principale Eni in tutte le fasi della filiera e in particolare in quella dell'approvvigionamento; dall'altro lato si delinea una struttura di offerta, in particolare quella rivolta ai clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, frammentata ed essenzialmente a carattere locale. Un ulteriore elemento di analisi, in merito alle logiche di espansione delle imprese nel settore del gas in Italia, è desumibile dalla comparazione delle quote di mercato nella vendita finale per il 2004: il gruppo Eni detiene una quota rilevante (pari a circa il 25% delle vendite sulla rete di distribuzione e al 65% delle vendite sulla rete di trasporto) in confronto alle restanti imprese nel mercato, molte delle quali non arrivano all'1% del mercato nazionale. Bisogna però aggiungere che, proprio perché numerose imprese assumono una posizione rilevante a livello locale (con quote di mercato

Il rapporto ha costituito anche un quadro di riferimento per un'eventuale revoca o modifica del meccanismo di tutela regolatoria attualmente in vigore di cui alla delibera n. 207/02. Lo scenario evidenziato ha posto la necessità di mantenere le attuali azioni di tutela regolatoria da parte della Autorità, a favore dei clienti finali aventi modeste dimensioni di consumo; ciò in quanto l'attuale assetto di mercato non è ancora in grado di assicurare ai consumatori possibilità concrete di scelta dell'operatore più conveniente fra tutti i concorrenti. Esso ha però mostrato anche qualche timido segnale di vivacità del mercato almeno per le fasce di consumo più elevate, anche tra quelle oggetto di tutela e per le tipologie di consumo produttivo.

In virtù della scadenza prevista per l'1 luglio 2007 dall'Unione europea per la totale apertura del mercato e del previsto completamento di nuovi progetti infrastrutturali nei prossimi anni che dovrebbero consentire in un prossimo futuro l'ampliamento della platea degli operatori e dunque un più efficace confronto concorrenziale, nonché della necessità di preparare i clienti finali alle nuove condizioni, si ritiene opportuno verificare la possibilità di rimuovere l'obbligo di offerta per alcune tipologie di consumo, identificate nei clienti finali non domestici.

Punto di discussione n. 14.: Si ritiene condivisibile la proposta di rimuovere l'obbligo per gli esercenti l'attività di vendita di offrire, unitamente a quelle da essi stessi definite, condizioni economiche di fornitura calcolate sulla base di criteri stabilite dall'Autorità per i clienti finali non domestici?

prossime, in molti casi, al 100% nei rispettivi ambiti di vendita) e continuano a rifornirsi all'ingrosso da Eni, tende a perpetuarsi la situazione di dipendenza dall'operatore principale e di scarso incentivo a competere con altri operatori per l'ampliamento delle proprie quote di mercato.